

COMUNE DI CASOLE BRUZIO

ART. 01

01. IL COMUNE DI CASOLE BRUZIO RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE IN ATTUAZIONE AI PRINCIPI DI LIBERTA', DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA SANCITI DALLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE REALIZZA L'AUTOGOVERNO CON L'ESERCIZIO DI POTERI E FUNZIONI A NORMA DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA'.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI ALLA ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NEL COMPENSORIO CIRCOSTANTE; ALLA TUTELA ED ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI STORICHE E CULTURALI PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA; OPERA A GARANTIRE LA SICUREZZA SOCIALE E A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA PERSONA.

04. IL COMUNE SI AVVALE DELLA PROGRAMMAZIONE QUALE STRUMENTO DI INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA', FAVORENDO LA COOPERAZIONE E GLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA, REGIONE, DEGLI ALTRI ENTI, NEL RISPETTO DELLA PROPRIA AUTONOMIA ISTITUZIONALE.

05. IL COMUNE OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN SISTEMA E ASSISTENZA SOCIALE E DI DIFESA ATTIVA DELLE PERSONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AI DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP, AI TOSSICODIPENDENTI, AGLI IMMIGRATI E A TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI DEBOLI. IN PARTICOLARE IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIA SI IMPEGNA AD ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI E GLI INTERVENTI A PREVENIRE E RIMUOVERE GLI STATI DI BISOGNO E DI DISAGIO DELL'UTENZA.

06. IL COMUNE RECEPISCE APPIENO "LA CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO" REDATTA DAL CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO-MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO DI COSENZA.

07. IL COMUNE CONCORRE A STABILIRE FORME E CANALI DI COLLEGAMENTO CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI E CON ORGANIZZAZIONE EUROPEE E INTERNAZIONALI.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 03 DISPOSIZIONI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

02. IL COMUNE FAVORISCE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LE ORGANIZZAZIONI

DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE, INCENTIVANDONE
L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. IL COMUNE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL
PARERE DEI SOGGETTI INTERESSATI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 04 ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME DI ASSOCIAZIONE E DI
COOPERAZIONE DEI CITTADINI E DEGLI STRANIERI ATTRAVERSO:

A) INCENTIVAZIONI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO O
ECONOMICO-FINANZIARIO;

B) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO
L'AMMINISTRAZIONE;

C) CONSULTAZIONI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE IL COMUNE, SECONDO MODALITA' DISCIPLINATE
DA

REGOLAMENTO, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI ORGANISMI CONSULTIVI QUALI
ESPRESSIONE DELLA REALTA' ASSOCIATIVA LOCALE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE DI NORMA SONO SENTITI
OVE L'AMMINISTRAZIONE INTERVENGA SU MATERIE RICADENTI NELLA
LORO SFERA DI INTERESSE.

04. LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE
AUDITI DALLE COMMISSIONI CONSILIARI.

05. ALLO SCOPO DI FARE ESPRIMERE GIUDIZI E INDIRIZZI COMPLESSIVI SULLE
ATTIVITA' E SUI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE
INDICE OGNI ANNO UNA CONFERENZA DI VERIFICA A CONSUNTIVO
DELL'ATTIVITA'.

ART. 05 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I SINGOLI E LE FORMAZIONI SOCIALI TITOLARI DI INTERESSI COINVOLTI NEL
PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI HANNO
DIRITTO DI INTERVENIRVI SECONDO LE MODALITA' E LO SPIRITO DELLA
NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 241/90 .

ART. 06 ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI CUI
ALL' ARTT. 04 POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE PER
ESPORRE NECESSITA' COLLETTIVE E PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI.

02. IL COMUNE HA L'OBBLIGO DI RICEVERE, ESAMINARE E RISPONDERE ALLE
ISTANZE. LA RISPOSTA SU RELAZIONE DEGLI UFFICI COMPONENTI DEVE
ESSERE FORNITA DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO DAL
REGOLAMENTO.

ART. 07 PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI IN FORMA COLLETTIVA AGLI ORGANI
DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU
QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL SINDACO PROVVEDE AD ASSEGNARE L'ESAME DELLA PETIZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE E NE DA' COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO; IL SINDACO, OVE LO RITENGA, PORTA ALL'ESAME DELL'ORGANO COMPETENTE DELL'ENTE LA DECISIONE SULL'ACCOGLIMENTO DELLA PETIZIONE. IN OGNI CASO DEVE ESSERE DATA AL SOGGETTO PROPONENTE COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA PETIZIONE, ENTRO TERMINE STABILITO DA REGOLAMENTO.

ART. 08 PROPOSTE

01. UN NUMERO CORRISPONDENTE AL . . % DEGLI ELETTORI PUO' AVANZARE PROPOSTE SOTTO FORMA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO; IL SINDACO LE TRASMETTE ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAI PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELLA ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER IL QUALE E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 09 CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' INDIRE PER DIBATTERE PROBLEMI DELLA COMUNITA' PUBBLICHE ASSEMBLEE DI CITTADINI.

02. ESSE DEVONO ESSERE INDETTE QUALORA NE PROVENGA ESPRESSA RICHIESTA DA PARTE DEL . . % DEI CITTADINI.

03. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE SONDAGGI DI OPINIONE AVVALENDOSI ANCHE DI SOCIETA' SPECIALIZZATE E RENDENDO PUBBLICI I RISULTATI.

ART. 10 REFERENDUM CONSULTIVI

01. IL CONSIGLIO INDICE REFERENDUM IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, DOPO AVERNE ACCERTATO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE ATTUAZIONE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATI DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL . . % DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ENTRO 45 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO LE INDICAZIONI REFERENDARIE SONO POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE; OVE LA PARTECIPAZIONE AL VOTO NON RAGGIUNGA LA PERCENTUALE DEGLI AVENTI DIRITTO FISSATA DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE INDICE IL REFERENDUM, LE INDICAZIONI REFERENDARIE NON SONO POSTE OBBLIGATORIAMENTE ALL'ORDINE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 11 DIRITTO DI ACCESSO

01. IL COMUNE GARANTISCE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

DELL'AMMINISTRAZIONE ED IL DIRITTO DI INFORMAZIONE NEL RISPETTO DELL'ARTT. 22 E SEGG. DELLA LEGGE 241/90 .

02. IL COMUNE IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E GARANTISCE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE CHE DEVE RISPONDERE A PRINCIPI DI ESATTEZZA, TEMPESTIVITA', INEQUIVOCABILITA', COMPLETEZZA.

ART. 12 DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ELETTO DAL CONSIGLIO ALL'UNANIMITA' SU PROPOSTA DI ALMENO 03 CONSIGLIERI. OVE NON SI ACQUISISSE IL SUDDETTO RISULTATO LE CANDIDATURE SARANNO PRESENTATI DAL 10% DEGLI ELETTORI ED IL DIFENSORE CIVICO SARA' ELETTO A MAGGIORANZA DEI 4/5 DEL CONSIGLIO.

02. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO AVRA' OTTENUTO IL QUORUM SUDDETTO, SI PROCEDERA' AD ELEZIONE POPOLARE DIRETTA DEL DIFENSORE CIVICO TRA I CANDIDATI PARTECIPANTI ALLE PRECEDENTI VOTAZIONI. RISULTERA' ELETTO IL CANDIDATO CHE AVRA' RIPORTATO ALMENO IL 51% DEI VOTI ESPRESSI.

03. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER IL PERIODO DELLA CONSILIATURA DURANTE LA QUALE E' STATO ELETTO E FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUO SUCCESSORE CHE AVRA' LUOGO CON LE MEDESIME FORMALITA', OVE IL CONSIGLIO MEDESIMO NON ESPRIMA FORMALMENTE L'AVVISO DI NON PROCEDERE AL RINNOVO. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

04. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLA REPUBBLICA E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL BENE COMUNE" .

05. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA. REQUISITI SONO, IN PARTICOLARE IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, RESIDENZA E DOMICILIO IN CASOLE ETA' NON SUPERIORE AI . . . ANNI.

06. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVI IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL COMUNE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSO A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

07. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA

DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO CON IL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 154/81 .

08. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE UNITAMENTE A QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

09. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE ISTITUZIONI PERCHE' IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E GLI ATTI SIANO EMANATI NEI TERMINI DI LEGGE.

10. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE E CHIARIMENTI SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO PER GLI ATTI DEL COMUNE. ACQUISIRE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, INTIMA IN CASO DI RITARDO AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINARI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATE; RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO.

11. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, IL QUALE A SUA VOLTA PUO' CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI.

12. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ENTRO IL MESE DI MARZO LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

13. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO IN APPOSITA SEDUTA PUBBLICA. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNA LAZIONE IL DIFENSORE PUO' IN QUALSIASI MOMENTO FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

14. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA LA STESSA INDENNITA' PREVISTA PER IL SINDACO.

ART. 13 ORGANI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA IL SINDACO.

ART. 14 IL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE; LA SUA ELEZIONE, IL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI, LA LORO DURATA IN CARICA E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO CHE LO CONVOCA IN VIA ORDINARIA O D'URGENZA STABILENDO DATA E ORDINE DEL GIORNO NEI MODI E NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 125 DEL R.D. 04/02/1915 N. 148 .

03. IL SINDACO E' TENUTO ALTRESI' A RIUNIRE IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL

TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI QUALORA LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI O I CONSIGLIERI DI MINORANZA IN CARICA, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. IL SINDACO NEL DISPORRE L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DEVE INCLUDERE FRA GLI OGGETTI DA TRATTARE LE EVENTUALI PROPOSTE A LUI PERVENUTE CINQUE GIORNI PRIMA DEL GIORNO DELLA CONVOCAZIONE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI O DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA IN CARICA.

ART. 15 COMPETENZA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AGLI ATTI FONDAMENTALI DI CUI ALL' ARTT. 32 LEGGE 142/90 , CON ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI DELEGA.

ART. 16 FUNZIONAMENTO

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDE SE COSTITUITE AI SENSI DELL' ARTT. 127 DEL R.D. 148/15 ED IL QUORUM DELIBERATIVO E' QUELLO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI O QUELLO DIVERSAMENTE STABILITO DELLA LEGGE.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE; IL REGOLAMENTO CONSILIARE PUO' PREVEDERE SEDUTE SEGRETE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO E DI TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA.

03. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE A SCRUTINIO PALESE; IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE IL VOTO ESPRESSO DAL PRESIDENTE.

04. I CONSIGLIERI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 290 R.D. 148/15 .

ART. 17 I GRUPPI CONSILIARI

01. SONO ISTITUITI GRUPPI CONSILIARI IL LORO NUMERO ED IL LORO FUNZIONAMENTO E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

ART. 18

01. IL CONSIGLIO DELIBERA LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI PERMANENTI NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE E PUO' COSTITUIRNE ALTRE SPECIALI; I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI SONO DEMANDATE AL REGOLAMENTO CONSILIARE.

02. LE COMMISSIONI PERMANENTI SVOLGONO FUNZIONI DI NATURA CONSULTIVA ED ISTRUTTORIA NELLE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE E DI CONTROLLO SUI PROCESSI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI.

ART. 19 LA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE ATTUA GLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA TUTTI GLI ATTI ALL'UOPO NECESSARI E CONSEGUENTI CHE PRESENTINO CARATTERE E CONTENUTO VALUTATIVO-DISCREZIONALE, ADOTTA GLI ATTI CHE PER LEGGE SONO AD ESSA DEMANDATI E OGNI ALTRO ATTO DI NATURA PROPOSITIVA E DI

IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

ART. 20 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA UN NUMERO PARI DI ASSESSORI COMPRESO NEL MASSIMO CONSENTITO DALL' ARTT.

33 DELLA LEGGE 142/90 PROPOSTO DAL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. POSSONO ESSERE ELETTI AD ASSESSORE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

ART. 21 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO PRESCINDENDO DA QUALSIASI FORMALITA'; LE SEDUTE SONO VALIDE SE INTERVENGONO ALMENO LA META' DEI COMPONENTI (E COMUNQUE IN NUMERO NON INFERIORI A TRE); LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI INTERVENUTI IN FORMA PALESE, IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE. LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE.

ART. 22 IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' UFFICIALE DEL GOVERNO CON LE ATTRIBUZIONI DEMANDATE DALLA LEGGE ED IN PARTICOLARE QUELLE ELENcate DALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 . CONVOCA E PRESIEDE FORMULANDONE GLI ORDINI DEL GIORNO IL CONSIGLIO E LA GIUNTA.

02. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI. ASSICURA IL COLLEGAMENTO CON LE ISTITUZIONI E LE REALTA' SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI, PROMUOVENDO OGNI INIZIATIVA IN FUNZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COLLETTIVITA' LOCALE.

04. ASSICURA ALTRESI' L'UNITA' DI INDIRIZZO DEL GOVERNO COMUNALE. ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE CHE LA LEGGE GLI DEMANDA.

ART. 23 COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO OLTRE ALLA FACOLTA' DI DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO PER COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE, PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI SINGOLI ATTI O ATTIVITA'.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO IL SINDACO E' SOSTITUITO DALL'ASSESSORE CONSIGLIERE ALL'UOPO DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. . . CHE ASSUME LA CARICA DI VICESINDACO.

03. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO SUBENTRA L'ASSESSORE ANZIANO CONSIGLIERE.

04. IL SINDACO PER LE NOMINE DI COMPETENZE DELL'ENTE PER LE QUALI NON E' RICHIESTA LA QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE DISPONE LA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI ALL'ALBO PRETORIO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA NOMINA.

ART. 24 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE SI INFORMA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO CHE SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E CONTABILE CHE SPETTANO AL SEGRETARIO ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI PER AREE OMOGENEE E LA ORGANIZZAZIONE DEGLI STESSI SI INFORMA A CRITERI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA', ECONOMICITA' EFFICACIA ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO LE MODALITA' DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 25 CONFERENZA DEI SERVIZI

01. IN RELAZIONE AI CONTENUTI DEL PROGRAMMA DELLA AMMINISTRAZIONE ED IN RELAZIONE AI CONTENUTI DEGLI AGGIORNAMENTI DELLO STESSO, NONCHE' IN RELAZIONE AI CONTENUTI DI SINGOLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, I RESPONSABILI DELLE AREE ED IL SEGRETARIO ELABORANO UN COMPLESSO PROGETTUALE ATTUATIVO CHE VIENE TRASMESSO AL SINDACO IL QUALE A SUA VOLTA NE SOVRINTENDE L'ATTUAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DETTERA' NORME SULLA ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. LO STESSO REGOLAMENTO CONTERRA' NORME ORGANIZZATORIE RISPETTOSE DELL'AUTONOMIA GESTIONALE DEI DIRIGENTI E NORME CHE CONSENTANO LA MODULARIETA' DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE AREE E SETTORI IN RELAZIONE AI SINGOLI OBIETTIVI REALIZZATIVI DEI PROGRAMMI DELIBERATI DAGLI ORGANI ELETTIVI.

ART. 26

01. AI DIRIGENTI SPETTANO TUTTI GLI ATTI DI INIZIATIVA, DI CERTIFICAZIONE, LE ATTIVITA' DI STUDIO E DI ISTRUTTORIA ED OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO PROCEDIMENTALE NONCHE' L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI FINALI E QUELLI CHE IMPEGNANO L'ENTE VERSO L'ESTERNO, NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ENTE.

02. I REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E QUELLI SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DETTERANNO LE NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDIMENTALI.

03. LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO SONO PRESIEDUTE DA UN DIRIGENTE DESIGNATO DAL SINDACO CHE DI NORMA E' QUELLO RESPONSABILE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CUI ATTIENE LA GARA O IL CONCORSO; IL SEGRETARIO PUO' ESSERE DESIGNATO A PRESIEDERE GARE O CONCORSI, IN PARTICOLARE NEI CASI DI COMPETENZA DIFFUSA.

04. GLI ATTI FINALI DELLA GARA O DEL CONCORSO SONO OGGETTO DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE; SUCCESSIVAMENTE ALLA AVVENUTA APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA O DI CONCORSO IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROVVEDE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI RELATIVI.

ART. 27 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. LA GIUNTA SU PROPOSTA DEL SINDACO PUO' PROVVEDERE ALLA COPERTURA

DI POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DI DIRITTO PRIVATO, FERMO RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

ART. 28

01. LA DIREZIONE DI AREA FUNZIONALE AI SENSI DEL 06 COMMA ARTT. 51 LEGGE 142/90 PUO' ESSERE CONFERITA CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PER IL MASSIMO DI UN ANNO DALLA GIUNTA NON OLTRE IL TERMINE DELLA CONSILIATURA.

ART. 29

01. PER OBIETTIVI DETERMINATI LA GIUNTA PUO' ALTRESI' CONFERIRE CON CONVENZIONI A TERMINE INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

ART. 30 IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE OLTRE ALLE COMPETENZE A LUI ASSEGNATE QUALE DIRIGENTE DEL SUO UFFICIO, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA'.

02. SECONDO LA NATURA ED I CONTENUTI DEGLI ATTI DELIBERATIVI IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA COERENZA FRA LA ECONOMICITA' E LA COMPLETEZZA DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO. PROVVEDE ACCHÉ L'ATTO DELIBERATIVO PRODUCA INTEGRALMENTE I SUOI EFFETTI.

03. CURA ACCHÉ I PROVVEDIMENTI VENGANO ADOTTATI NELLE FORME E NEI TERMINI PRESCRITTI DALLA LEGGE.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO ESPRIMENDO I PARERI DI LEGITTIMITA' E REDIGENDONE I VERBALI. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA ASSENZA O IMPEDIMENTO LA GIUNTA AFFIDA L'INCARICO DI VICESEGRETARIO A DIPENDENTE DELL'ENTE IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI, OVE LA FIGURA NON SIA PREVISTA NEL REGOLAMENTO ORGANICO.

ART. 31 GESTIONE DEI SERVIZI

01. IL CONSIGLIO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA' ED EFFICIENZA, OPERA LE SCELTE RELATIVE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE DETTI SERVIZI AI SENSI DELL' ARTT. 22 DELLA LEGGE 142/90 :

- A) IN ECONOMIA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI;
- C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI;

- D) A MEZZO DI ISTITUZIONI;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

ART. 32 L'AZIENDA SPECIALE

01. SONO ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.
02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA CINQUE ANNI ED E' COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI COMPRESO TRA UN MINIMO DI QUATTRO E UN MASSIMO DI OTTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL'ATTO DELLA ISTITUZIONE DELL'AZIENDA.
03. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO SCELTI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO NEL RISPETTO DELLE MINORANZE TRA SOGGETTI CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISPIEGATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE E PER UFFICI RICOPERTI.
04. IL PRESIDENTE E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA STESSA SEDUTA PRIMA DELLA ELEZIONE DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
05. LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO DEI CANDIDATI CONSEGUE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA SI PROCEDE A BALLOTTAGGIO TRA COLORO CHE NELLA SECONDA VOTAZIONE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE AL RINNOVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE ED ALLA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI CHE PER QUALSIASI CAUSA CESSINO DALLA CARICA ENTRO 60 GIORNI.
07. IL DIRETTORE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA SOGGETTI CHE ABBIANO OLTRE AI REQUISITI DI CUI AL COMMA TRE UNA COMPROVATA ESPERIENZA MANAGERIALE.
08. IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE E' DI DIRITTO PRIVATO, HA DURATA QUINQUENNALE E L'INCARICO E' RINNOVABILE.
09. L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA SU RELAZIONE DEL SINDACO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO COMUNALE QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DALL'AZIENDA RISULTI INADEGUATO.

ART. 33 LE ISTITUZIONI

01. LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E' REGOLATA DALLE MEDESIME NORME RELATIVE ALLE AZIENDE SPECIALI.
02. L'ATTO COSTITUTIVO DELLE ISTITUZIONI PUO' STABILIRE, IN RAGIONE DELLA PARTICOLARITA' DELLE FUNZIONI AFFIDATE ALLE ISTITUZIONI, CHE LA NOMINA DEI CONSIGLIERI VENGA EFFETTUATA NELLA ROSA DI CANDIDATI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI NEL CAMPO DI ATTIVITA' DELLA ISTITUZIONE.
03. IL SINDACO PROCEDE COMUNQUE ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE QUANDO LE ASSOCIAZIONI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICHIESTA NON

ABBIANO ESPRESSO LA LORO PROPOSTA.

ART. 34 AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI. PERSONALE

01. LE ISTITUZIONI SONO DOTATE DI AUTONOMIA GESTIONALE, DI AUTONOMIA DI BILANCIO, DI AUTONOMIA CONTRATTUALE, NEI LIMITI FISSATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE E DAGLI ATTI COSTITUTIVI.

02. LE ISTITUZIONI SI AVVALGONO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE, NELLE FORME E NEI MODI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

03. OVE PARTICOLARI ESIGENZE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI LO RICHIEDANO, L'ATTO COSTITUTIVO DELLE ISTITUZIONI PREVEDE CHE QUESTE ABBIANO PERSONALE PROPRIO CON RAPPORTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO.

ART. 35 FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI COMPRESO TRA UN MINIMO DI DUE E UN MASSIMO DI QUATTRO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ATTO COSTITUTIVO, NEL RISPETTO DELLE MINORANZE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIMANE IN CARICA PER IL PERIODO DI CONSILIATURA; I SUOI MEMBRI POSSONO ESSERE RIELETTI E QUELLI CHE PER QUALSIASI CAUSA CESSINO DALLA CARICA NEL CORSO DEL MANDATO VENGONO SOSTITUITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. L'INCARICO DI DIRETTORE HA LA DURATA DELLA CONSILIATURA ED E' CONFERITO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.

ART. 36 INDIRIZZO, VIGILANZA, E CONTROLLO SU AZIENDE E ISTITUZIONI.

01. FATTE SALVE LE NORME DI LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) STABILISCE GLI INDIRIZZI GENERALI DELLE ATTIVITA' DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI DI OGNI SERVIZIO PUBBLICO ASSUNTO IN QUALSIASI FORMA GESTITO;

B) COORDINA I SERVIZI PUBBLICI TRA DI LORO E CON L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI;

C) STABILISCE GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA TARIFFARIA E DETERMINA LE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA SCELTE SOCIALI;

D) APPROVA I BILANCI DI PREVISIONE, I CONTI CONSUNTIVI, I PROGRAMMI ED I PIANI DI ATTIVITA';

E) PROMUOVE LE AZIONI DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI;

F) RICEVE PER ESTRATTO COPIA DI OGNI DELIBERAZIONE NON SOTTOPOSTA ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. LA VIGILANZA SULLA LEGITTIMITA', SULLA REGOLARITA', SULLA CORRISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E' DEMANDATA ALLA GIUNTA COMUNALE CHE VI PROVVEDE ANCHE A MEZZO DEGLI ORGANI DI REVISIONE E ATTRAVERSO CONTROLLI DI GESTIONE, SECONDO MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO.

03. IL SINDACO ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DEI

SERVIZI PUBBLICI ESERCITATE IN FORME DECENTRATE; ORDINA ISPEZIONI; RELAZIONA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ASSUNTI.

ART. 37 RAPPORTI FRA COMUNE E ORGANISMI ESTERNI.

01. I RAPPRESENTANTI NOMINATI DAL COMUNE PRESSO ENTI, CONSORZI E SOCIETA', SONO OBBLIGATI A PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA.

02. IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE, IL CONTO CONSUNTIVO, I PROGRAMMI GENERALI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI, NONCHE' DI ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA SONO SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, ONDE VERIFICARNE LA CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI PREFISSATI DAL COMUNE.

03. LE MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' DELLE AZIENDE SPECIALI, DELLE ISTITUZIONI, DELLE SOCIETA' A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' SU PROPOSTA DEL SINDACO REVOCARE IL PRESIDENTE O IL DIRETTORE O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE, DI STATUTO, REGOLAMENTO O COMPROVATA INEFFICIENZA.

ART. 38 COLLEGIO DEI REVISORI

01. AI SENSI DELL' ARTT. 57 LEGGE 142/90 IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE N. . . REVISORI.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE IN PARTICOLARE DAL COMMA 05 DELLO STESSO ARTT. 57 LEGGE 142/90 , HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE, POSSONO SENTIRE I DIRIGENTI ED I FUNZIONARI DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI CHE HANNO L'OBBLIGO DELLA COLLABORAZIONE. PRESENTANO RELAZIONI E DOCUMENTI AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 39 NORMA TRANSITORIA

01. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO DEVONO ESSERE ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31.12.1991 .